

Bruxelles, 9 aprile 2021 (OR. en, pl)

Fascicolo interistituzionale: 2018/0202(COD)

CODEC 494 SOC 181 ECOFIN 317 FSTR 29 COMPET 232 FIN 255 CADREFIN 165

7583/21 ADD 1

NOTA PUNTO "I"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (prima lettura)
	- Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
	= Dichiarazioni

Dichiarazione della Repubblica di Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria è favorevole a mantenere in funzione il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in quanto strumento flessibile e orientato al futuro che fornisce assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro. Per questo motivo la Bulgaria ha sostenuto l'orientamento generale sul fascicolo e ha svolto un ruolo costruttivo in vista della conclusione dei negoziati.

Tuttavia, occorre rilevare che nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara.

7583/21 ADD 1 tes/PIN/md/S 1

In linea con la suddetta decisione della Corte costituzionale, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il paese non può accettare né il concetto di genere né l'approccio basato sul genere presenti nella Convenzione del Consiglio d'Europa o in qualsiasi altro documento che intenda operare una distinzione tra il "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e il "genere" come costrutto sociale.

Pertanto, il paese non può sostenere il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che comprende la nozione di *identità di genere*.

La Repubblica di Bulgaria ritiene inoltre non obbligatorio l'utilizzo della categoria "non binario" nella rendicontazione sugli indicatori comuni di cui all'allegato II del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. La Repubblica di Bulgaria non intende raccogliere e comunicare dati pertinenti, poiché tale categoria non esiste nella sua legislazione nazionale. Sulla base del quadro legislativo nazionale, la Repubblica di Bulgaria raccoglie dati disaggregati per sesso (maschile e femminile).

Tuttavia, la posizione della Repubblica di Bulgaria riguardo al regolamento non pregiudica in alcun modo il suo sostegno al contenuto e agli obiettivi del Fondo.

Dichiarazione dell'Ungheria

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreterà le espressioni che comprendano il termine "genere" presenti all'interno del regolamento con riferimento alla parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE o nel contesto (ristretto) della stessa. Inoltre, l'Ungheria è del parere che, in merito all'applicazione degli indicatori comuni di output e di risultato, tale documento legislativo non sia il contesto adeguato per definire il contenuto del termine "genere". L'Ungheria ritiene pertanto che la nota 34 dell'allegato II debba essere applicabile e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso, e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate. Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, la nota 34 della proposta dovrebbe essere intesa con riferimento al termine "genere" e non al termine "non binario".

7583/21 ADD 1 tes/PIN/md/S 2 GIP.2 IT

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.

7583/21 ADD 1 tes/PIN/md/S 3 GIP.2